



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AMBIENTE

Determinazione N. 645 / 2016

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

**Oggetto: NON ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE PER UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI MEDIANTE COMPOSTAGGIO DI RESIDUI VEGETALI DA REALIZZARSI PRESSO AREA SITA IN VIA CA' NEGRA 1/D IN COMUNE DI CAVARZERE, **PRESENTATO DALLA SOCIETA' AGRICOLA AGRIVERDE S.S.****

Il dirigente

### Visti:

- i. il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- iii. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- iv. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
  - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
  - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
  - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- v. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- vi. l’art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme”.

**Visti:**

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- ii. l'art.20 "Verifica di assoggettabilità" del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- iii. la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 575 del 03.05.2013, con cui la Regione del Veneto ha confermato le deleghe alle province per quanto concerne la materia della V.I.A. per alcune tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV della parte seconda del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii;
- iv. il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con DCR n. 30 del 29 aprile 2015";
- v. la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare l'art. 10 bis riguardante la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di parte;

**Vista** l'istanza presentata da codesta Ditta in data 28.12.2015 ed acquisita agli atti di questa Amministrazione con protocollo n. 105979 del 28.12.2015, con cui viene richiesta l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA ai sensi dell'art. 20, del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii, per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti mediante compostaggio di residui vegetali in Comune di Cavarzere.

**Constatato che:**

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7 lettera z.a) e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di assoggettabilità alla Valutazione d'Impatto Ambientale cui all'art.20 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii;

**Dato atto che:**

- i. questa amministrazione con nota prot. n. 11245 del 11.02.2016 ha comunicato alla ditta in parola, mezzo PEC, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 e s.m.i., concedendo alla stessa 10 giorni di tempo per la presentazione delle proprie osservazioni. Nella sopracitata comunicazione si poneva in evidenza il seguente aspetto:
  - a. il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con DCR n. 30 del 29 aprile 2015, individua delle distanze di sicurezza specifiche per la realizzazione di diverse tipologie impiantistiche di recupero (vd. paragrafo 1.3.7.2 dell'allegato A alla citata DCR);
  - b. l'intervento in parola è riconducibile alla tipologia "Impianti di recupero aerobico e anaerobico di matrici organiche" per i quali è prevista una distanza di sicurezza di 500 mt dalla struttura abitativa più vicina;
  - c. a seguito di verifiche effettuate dal scrivente ufficio si è potuto constatare che l'attività di recupero di rifiuti a matrice organica si andrebbe a collocare ad una distanza inferiore a 300 mt rispetto all'abitazione più vicina, rientrando dunque nei criteri di esclusione assoluta di insediamento.

**Preso atto che** non sono pervenute da parte della Società Agricola Agriverde S.s nei tempi stabiliti osservazioni e/o controdeduzioni di cui all'art. 10 bis della L.241/90 e ss.mm.ii.

**Verificato che** per i motivi sopra esposti, l'impianto di recupero rifiuti in istanza non può essere realizzato e dunque non sussistono i presupposti per procedere con l'istruttoria relativa all'istanza protocollo n. 105979 del 28.12.2015.

**DETERMINA**

1. il non accoglimento dell'istanza protocollo n. 105979 del 28.12.2015 presentata dalla Società Agricola Agriverde S.s. per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti mediante compostaggio di residui vegetali in Comune di Cavarzere, per le motivazioni sopra espresse.

2. avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.
3. il presente provvedimento viene notificato a mezzo PEC alla Società Agricola Agriverde S.s., e trasmesso al Comune di Cavarzere, al Dipartimento provinciale ARPAV di Venezia, alla Regione Veneto Servizio VIA.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente